

Codice A1617A

D.D. 19 agosto 2026, n. 612

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Realizzazione del progetto di "Riqualificazione/riconversione area del sito olimpico del Bob, dello Slittino e dello Skeleton" in località Pariol del Comune di Cesana Torinese (TO) - Richiedente: Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (P. IVA 09740180014)



ATTO DD 612/A1617A/2026

DEL 19/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Realizzazione del progetto di “Riqualificazione/riconversione area del sito olimpico del Bob, dello Slittino e dello Skeleton” in località Pariol del Comune di Cesana Torinese (TO) - Richiedente: Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (P. IVA 09740180014)

Richiamate:

- la convocazione della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14 - bis della legge 241/1990, pervenuta in data 25/06/2026, e assunta con nostro protocollo regionale n. 95864 del 26/06/2026, indetta dal Comune di Cesana Torinese (TO), inerente al progetto denominato “C. OPERA SCR 25L65U10C L. 65/2012 e s.m.i. - Riconversione dell’impianto olimpico per le discipline di bob, slittino e skeleton - CUP F16C25141970005. Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica”;

- l’istanza di autorizzazione pervenuta in data 28/07/2026, nostro prot. n. 112820, presentata da S.C.R. S.p.A. (P. IVA 09740180014) con sede legale in Corso Marconi n.10 - 10125 Torino, per la realizzazione di interventi di riqualificazione/riconversione area del sito olimpico del Bob, dello Slittino e dello Skeleton, su superfici di cui alla Sez. B, Fogli 19 e 20, varie particelle, del N.C.T. del Comune di Cesana Torinese (TO).

Viste:

- la nota prot. n. 33679 del 21/07/2026 con cui è stato richiesto il parere idrogeologico e nivologico di competenza al Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021, in merito alla compatibilità degli interventi di riqualificazione/riconversione area del sito olimpico del Bob, dello Slittino e dello Skeleton in località Pariol del Comune di Cesana Torinese (TO).

Dato atto che:

- l'intervento previsto interessa la superficie già specificamente individuata all'interno del PRGC del Comune di Cesana Torinese come area TP/2006 n. 0806 - Zona destinata ad attività di interesse collettivo, sottozona per impianti sportivi e strutture per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, identificabile al N.C.T., sez. B, Fg. 19 e 20, varie particelle;
- il progetto comporta la trasformazione di una superficie di 16.500 mq, di cui 6.540 mq in vincolo idrogeologico. L'intervento non interessa superficie boscata;
- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della l.r. 45/89 in quanto trattasi di opere accessorie relative a impianti per la pratica dello sci, di cui al punto 4), lettera c), comma 1, art. 2 della l.r. 45/89.

Preso atto:

- del contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici del Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica (Allegato 1), pervenuto con nota in data 04/08/2026, prot. n.116391, che rileva che i lavori in progetto possono essere considerati compatibili con l'assetto idrogeologico e con il quadro di pericolosità valanghiva dell'area, ed esprime parere favorevole con prescrizioni alla sua realizzazione;
- che l'istruttoria per il rilascio della presente autorizzazione è subordinata al procedimento attivato in sede di Conferenza dei Servizi dal Comune di Cesana Torinese (TO).

Rilevato che:

in base alle attività istruttorie svolte dal funzionario incaricato finalizzate a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- l'intervento riguarda la dismissione dell'infrastruttura sportiva costituita dalla pista da bob esistente, comprensiva di parte delle opere strutturali e degli impianti tecnologici associati, nonché la successiva attuazione di un programma organico di ripristino morfologico e di rinaturalizzazione dell'area interessata;
- le demolizioni non comprendono i sottopassi pedonali o carrabili esistenti lungo la pista, né i muri di contenimento dei rilevati, le canalizzazioni interrato, le palificazioni, le opere fondazionali della pista da bob, né la trave U-beam (salvo limitate demolizioni superficiali); la morfologia attuale del terreno non sarà alterata;
- le opere previste sono finalizzate a ricostituire condizioni morfologiche compatibili con la naturale configurazione del versante attraverso lavori di smontaggio della pista e la riconversione dell'area senza movimenti terra o lavorazioni che coinvolgono il terreno e le rocce presenti in sito, non prevedendo quindi alcun intervento di natura geotecnica che coinvolga le fondazioni, ma esclusivamente la demolizione/smontaggio delle sovrastrutture;
- con D.D. n.299/A2015A/2026 del 06/07/2026, è stato disposto di non assoggettare il progetto della Società di Committenza Regione Piemonte SpA "Riqualificazione/riconversione area del sito olimpico del Bob, dello Slittino e dello Skeleton", localizzato nel Comune di Cesana Torinese (TO), alla Valutazione di Impatto Ambientale di cui agli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente all'osservanza di specifiche condizioni ambientali vincolanti ai fini della realizzazione dell'intervento;
- allo stato attuale e dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi dal punto di vista degli aspetti geologici e nivologici di competenza al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in essa

contenute;

- ai sensi dell'art. 8 c. 2 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dal deposito cauzionale, in quanto trattasi di opere realizzate con il concorso finanziario statale;
- ai sensi dell'art. 9 c. 4 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dall'obbligo di rimboschimento e dal versamento del corrispettivo in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di impianti di interesse pubblico (art. 1, c. 3, della legge 9 ottobre 2000 n. 285 - Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006").

Considerato che sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 l.r. 45/1989 per la realizzazione dell'intervento in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in essa contenute.

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (P. IVA 09740180014) con sede legale in Corso Marconi n.10 - 10125 Torino a realizzare l'intervento di "Riqualificazione/riconversione area del sito olimpico del Bob, dello Slittino e dello Skeleton" in località Pariol del Comune di Cesana Torinese (TO), su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel verbale geologico e nivologico redatto in data 04/08/2026 allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n. 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";

- la D.G.R. n. 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Legge regionale 26 gennaio 2009 n. 2 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna";
- la Legge regionale 14 dicembre 1989 n. 74 "Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone";
- la Legge regionale 9 aprile 2024 n. 17 "Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone - Abrogazione della l.r. 74/1989 e modifiche alla L.r. n° 2/2009";
- il D.P.G.R. 29-11-2004 n. 13/R "Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammodernamento di impianti esistenti da parte delle comunità montane";
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 dicembre 2015, n. 203 "Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone";
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 giugno 2021, n° 172 "Disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone";
- il D.lgs.152/2006 "Norme in materia ambientale";
- il R.D. n. 1443 in data 27/07/1927 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno";
- il D.P.R. n. 382 del 18/04/1994 "Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale";

determina

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (P. IVA 09740180014) con sede legale in Corso Marconi n. 10 - 10125 Torino, alla realizzazione dell'intervento di "Riqualificazione/riconversione area del sito olimpico del Bob, dello Slittino e dello Skeleton", in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del Comune di Cesana Torinese (TO), Sez. B, Foglio n. 19 e 20, particelle già specificamente individuate nell'area denominata TP/2006 n. 0806 - Zona destinata ad attività di interesse collettivo all'interno - sottozona per impianti sportivi e strutture per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, del PRGC del Comune di Cesana Torinese, località Pariol, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni contenute nel verbale geologico e nivologico redatto in data 04/08/2026 e di seguito riportate:

Prescrizioni geologiche e nivologiche:

1. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Piemonte Nord e del Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino per le valutazioni di

spettanza;

2. eventuali modifiche o varianti progettuali con ulteriori lavorazioni che vadano ad interessare il terreno in sito dovranno essere oggetto di nuova istanza;
3. in corso d'opera deve essere tenuto in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza il buon regime delle acque e la stabilità del sito, tenendo conto delle condizioni note dovute alla presenza di fenomeni di instabilità;
4. durante le lavorazioni e ad intervento concluso devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di dilavamenti, ristagni ed erosioni;
5. il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le eventuali manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino per le valutazioni di spettanza;
6. è vietato rimuovere terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato.

Che ai sensi dell'art. 8 c. 2 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dal deposito cauzionale, in quanto trattasi di opere realizzate con il concorso finanziario statale.

Che ai sensi dell'art. 9 c. 4 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dall'obbligo di rimboschimento e dal versamento del corrispettivo in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di impianti di interesse pubblico (art. 1, c 3, della legge 9 ottobre 2000 n. 285 - Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006").

Di richiamare quanto segue:

La presente autorizzazione:

1. ha validità pari a 3 anni che decorrono dal provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi indetta dal Comune di Cesana Torinese (TO). I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine;

2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;

4. si intende rilasciata:

a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;

b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;

c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, oppure ricorso straordinario entro 120 giorni dalla suddetta data ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, oppure l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1617A - Tecnico Piemonte Nord)

Firmato digitalmente da Jacopo Chiara

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

1. Allegato_1_-_Parere_geologico_e_nivologico

Allegato 



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - pec: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

Data, (*)

Prot. n. (*)/A1813C

Ns prot. 33679_2026

Classificazione: 13.160.70/VINCIDR_A1813C/A1800A_1712/2026C

(*) Riportato nel corpo del messaggio PEC

Al Settore A1617A - Tecnico Piemonte Nord
Direzione A1600A - Ambiente, Energia e Territorio

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale n° 45/89.

Richiedente: Comune di Cesana T.se (TO)

Intervento: Progetto: "Riqualificazione / riconversione area del sito olimpico del Bob, dello Slittino e dello Skeleton".

Comune sede intervento: Comune di Cesana T.se (TO).

Parere di compatibilità con l'assetto geologico-geomorfologico e di compatibilità con il quadro di pericolosità valanghiva

Con riferimento alla nota ns. prot. n. 33679 del 21/07/2026 pervenuta dal Settore A1819C - Geologico, in cui veniva richiesto dal Settore Tecnico - Piemonte Nord (prot. n. 108960 del 21/07/2026) il parere geologico di competenza, esaminata la documentazione progettuale fornita dal richiedente, si esprime quanto segue.

Per quanto riguarda gli aspetti geologici-geomorfologici, dagli elaborati progettuali forniti dal richiedente si evince che:

- l'intervento riguarda la dismissione dell'infrastruttura sportiva costituita dalla pista da bob esistente, comprensiva di parte delle opere strutturali e degli impianti tecnologici associati, nonché la successiva attuazione di un programma organico di ripristino morfologico e di rinaturalizzazione dell'area interessata;

- le demolizioni non comprendono i sottopassi pedonali o carrabili esistenti lungo la pista, né i muri di contenimento dei rilevati, le canalizzazioni interrato, le palificazioni, le opere fondazionali della pista da bob, né la trave U-beam (salvo limitate demolizioni superficiali); la morfologia attuale del terreno non sarà alterata;

- le opere previste sono finalizzate a ricostituire condizioni morfologiche compatibili con la naturale configurazione del versante attraverso lavori di smontaggio della pista e la riconversione dell'area senza movimenti terra o lavorazioni che coinvolgono il terreno e le rocce presenti in sito, non prevedendo quindi alcun intervento di natura geotecnica che coinvolga le fondazioni, ma esclusivamente la demolizione/smontaggio delle sovrastrutture.



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - pec: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

Alla luce di quanto sopra esposto, considerato l'assetto geologico e geomorfologico locale, si esprime parere favorevole ai lavori in progetto in considerazione del valore migliorativo dell'intervento, ritenendo necessario il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Piemonte Nord e dello scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
- eventuali modifiche o varianti progettuali con ulteriori lavorazioni che vadano ad interessare il terreno in sito dovranno essere oggetto di nuova istanza;
- in corso d'opera deve essere tenuto in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza il buon regime delle acque e la stabilità del sito, tenendo conto delle condizioni note dovute alla presenza di fenomeni di instabilità;
- durante le lavorazioni e ad intervento concluso devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di dilavamenti, ristagni ed erosioni;
- il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le eventuali manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione al Settore Tecnico Piemonte Nord ed allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
- è vietato rimuovere terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato.

Per quanto concerne la compatibilità degli interventi proposti con il quadro di pericolosità valanghiva dell'area, secondo le indicazioni fornite dal Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, si rileva che, dall'analisi della cartografia tematica del PRGC del Comune di Cesana Torinese e della cartografia del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte relativa all'area dell'impianto olimpico del bob, nell'area in oggetto non si riscontra la presenza di siti valanghivi interferenti con l'impianto stesso. Si rileva altresì che, per quanto riguarda le competenze relative alla L.R. 45/1989, gli interventi in progetto di rimodellazione morfologica del sito non introducono, in considerazione delle modeste pendenze che ne deriveranno, elementi di predisposizione al distacco di valanghe.

Si fa presente che il presente parere:

- a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- b) è da intendersi rilasciato secondo quanto disposto dall'art. 5 della L.R. 45/89 e s.m.i., specificato al punto 4, paragrafo 4.1 della Circ. 3/AMB del 31/08/2018 per quanto riguarda le risultanze dell'istruttoria tecnica di carattere geologico;
- c) si intende rilasciato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città metropolitana di Torino

e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it - pec: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;

d) s'intende rilasciato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del soggetto autorizzato di provvedere al monitoraggio dell'opera realizzata;

e) si intende rilasciato sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

f) è accordato fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere.

Il Responsabile ad interim
del Settore

Ing. Roberto CRIVELLI

*(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005)*

I funzionari referenti
dott. geol. Barbara Mirit Nervo
ing. Alberto Piazza
dott. geol. Marco Cordola